

**REGOLAMENTO (CE) N. 2509/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 2001**

**che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° aprile al 30 giugno 2002 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
18	1 650,0
LI	330,0
19	1 375,0
20	165,0
21	1 625,0
22	780,0

<sup>(1)</sup> GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.